



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO MANGONE - GRIMALDI

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago 87050 Mangone (CS)

Tel. e Fax 0984/969171 E.Mail csic851003@istruzione.it

PEC csic851003@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 99332920786 Cod. Mecc. CSIC851003

**AI SIGG. DOCENTI
AL PERSONALE SCOLASTICO
AI RESPONSABILI DI PLESSO
AL SITO WEB**

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

È compito della scuola che si acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Essa si prefigge di:

- *prevenire l'abitudine al fumo;*
- *incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;*
- *garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza lavoro;*
- *proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;*
- *promuovere iniziative informative/educative sul tema;*
- *favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;*
- *fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.*

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale anti-incendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) **I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.**

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti all'applicazione del divieto i responsabili di plesso di seguito elencati:

referenti di plesso per l'a.s. 2026-2027:

ORDINE	PLESSO	DOCENTE
SECONDARIA	PIANO LAGO	RIZZUTO FRANCA
	SANTO STEFANO	ORRICO TERESA
	FIGLINE	BUFFONE MICHELINA
	PIANE CRATI	CELEBRE ANGELA
	GRIMALDI	VECCHIO FRANCESCA
	BELSITO	MARUCA GIOVANNA
	PATERNO	CASSANO EMILIA
PRIMARIA	PIANO LAGO	ORLANDO MARIANGELA
	SANTO STEFANO	LEO MARISA
	FIGLINE	FERRARI GIULIA
	PIANE CRATI	GRANATA FRANCESCO
	GRIMALDI	VILLELLI FERNANDA

	BELSITO	MARUCA GIOVANNA
	PATERNO	GRECO ADRIANA
	MALITO	MASSA FEDERICA
	ALTILIA-MAIONE	MAZZEI ROSSELLA
INFANZIA	PIANO LAGO	CAETO MARIA LUISA
	SANTO STEFANO	TEDESCO FRANCA
	FIGLINE	SAPORITO DANIELA
	PIANE CRATI	REALE GIUSEPPINA
	GRIMALDI	OCCHIPINTI GABRIELLA
	BELSITO	RENDE PATRIZIA
	PATERNO	CARBONE STEFANIA
	ALTILIA-MAIONE	PERRI CARMELINA

E' compito dei funzionari preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare;

Segue tutta la modulistica necessaria, compreso un fac-simile della cartellonistica anti-fumo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella Chiappetta



NORMATIVA ANTI FUMO

SINTESI divieti e sanzioni

La normativa vigente sul divieto di fumo prima del 2003 riguardava solo alcuni luoghi pubblici (sale corse, cinema, ospedali, scuole,...) e tutelava solo i lavoratori impiegati in particolari attività per le quali il fumare sarebbe stato pericoloso (lavoro in sotterraneo, cassoni ad aria compressa, cave e miniere, esposizione ad agenti biologici, chimici pericolosi e cancerogeni).

La svolta decisiva si è avuta con la **Legge 16 gennaio 2003 n.3 (art. 51)**, "Tutela della salute dei non fumatori" ⁽¹⁾ entrata in vigore nel 2005 con la quale il divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico.

Per vigilare sul rispetto del divieto devono essere nominati degli addetti autorizzati ad elevare multe.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità, assicurare l'ordine all'interno dei locali dove vige il divieto, nonché i conduttori dei locali pubblici, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, i cartelli elaborati ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 ⁽²⁾ e del D.P.C.M. 23 dicembre 2003 ⁽³⁾.

I cartelli devono essere adeguatamente visibili e ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da **situare nei luoghi di accesso** (quindi anche all'esterno) o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

Nell'**Accordo 16 dicembre 2004** ⁽⁴⁾ si raccomanda ai datori di lavoro nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

Oltre alle sanzioni di carattere generale, per l'inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, altre sanzioni sono previste per i lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e preposti come da D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:

- dell'art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi)
- e/o dell'art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni)
- e 235 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio);

Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell'aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell'art. 64 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è

proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, c.1, lett. f del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provveduto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Riportiamo di seguito la regolamentazione dell'applicazione del divieto di fumo e del pagamento delle sanzioni.

..... AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO	Il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi, pubblici e privati, escluso le residenze private ed i locali idonei per i fumatori. Questo vale, tra gli altri, per: scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di Enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofiltranviarie e portuali-marittime, biblioteche, sale di lettura, musei, pinacoteche, bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, palestre, sale corse, sale gioco, sale video game, sale Bingo, i cinema multisala, i teatri. Il divieto di fumare si applica anche negli studi professionali e negli uffici aperti unicamente ad utenza interna, come, tipicamente, alcuni uffici bancari o l'ufficio di ragioneria di un'azienda.
--	---

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni; 2. Legge 16 gennaio 2003, n. 3; 3. Accordo del 16 dicembre 2004 tra Ministro della salute, ministro della giustizia e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori 4. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) commi 189,190 e 191
-----------------------------	--

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO	Informazioni sulla corretta applicazione della normativa per la tutela della salute dei non fumatori possono essere reperite attraverso il sito internet del Ministero della Salute.
--	--

E' possibile inviare un fax al numero 0659942376 e/o scrivere una e-mail attraverso la pagina presente sul sito del Ministero.

COME FAR APPLICARE IL DIVIETO	Negli uffici e strutture private (aziende, ristoranti, bar...): Ci si può rivolgere all'addetto alla vigilanza (il cui nome deve essere indicato sul
----------------------------------	--

cartello di divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento, di assenza della persona di riferimento si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. Vigili urbani) o di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es. polizia, carabinieri, guardia di finanza, funzionario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL) o delle guardie giurate della struttura adibite all'incarico.

Le guardie giurate possono essere incaricate della vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione al divieto di fumo se ciò è previsto dal contratto di lavoro stipulato.

Nelle strutture pubbliche:

Nell'ambito delle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche, i dirigenti preposti individuano con atto formale i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione. Tuttavia, anche nelle strutture pubbliche le sanzioni possono essere elevate dal personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, oppure da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di propria iniziativa o nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati.

COME SI PAGA LA SANZIONE

Come per le infrazioni al codice della strada, le modalità di pagamento dipendono dall'organo che eleva la sanzione e sono indicate sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al trasgressore.

1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitta da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.) il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

- a. In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
- b. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- c. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione.

Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato utilizzando un Bollettino di conto corrente postale intestato in modo diverso a seconda della Regione.

AMMONTARE DELLA SANZIONE

Per effetto della nuova legge finanziaria nazionale (legge 311/2004) la sanzione amministrativa è stata elevata da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni.

I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi che gli

impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti (n.d.r)

**PRESENTAZIONE DI
EVENTUALE RICORSO**

I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva all'autorità competente che varia a seconda dei seguenti casi:

1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.).

L'eventuale ricorso dei trasgressori va inoltrato al **Prefetto**, quale organo competente.

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione.

L'eventuale ricorso dei trasgressori vanno inoltrati al **Sindaco del Comune** nel cui territorio sono connesse le violazioni.

Riferimenti

1. Legge 16 Gennaio 2003 n. 3. Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) (GU n. 15 del 20 gennaio 2003 - Supplemento Ordinario).

[Top](#)

2. Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. GU n. 223 del 23 Settembre 1996 - Supplemento Ordinario)

[Top](#)

3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori. (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003).

[Top](#)

4. Accordo 16 dicembre 2004: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U. n. 303 del 28 Dicembre 2004).

Il divieto di vendita ai minorenni

Il decreto Balduzzi approvato lo scorso 5 settembre, riconvertito in legge, ha introdotto il divieto di vendita delle sigarette ai minori di 18 anni, innalzando il limite dei 16 anni previsto dall'art. 25 del regio decreto 1934. L'effetto deterrente più che dalla sanzione principale (la multa va da 250 a mille euro) sembra essere

dato, in caso di recidiva, dalla sospensione della licenza per tre mesi in capo all'esercente. Chi ha un distributore automatico dovrà entro 12 mesi munirlo di un'idonea apparecchiatura per rilevare l'età anagrafica dell'acquirente. Su internet la maggior parte dei siti sono corsi ai ripari. Per comprare sigarette online è necessaria la carta di credito che presuppone la maggiore età dell'acquirente. Spetterà semmai ai genitori l'obbligo di vigilanza. E' vietato però comprare tabacco che provenga da soggetti non autorizzati. Si rischia di dover pagare una sanzione amministrativa all'Aams (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) e nell'ipotesi peggiore un'accusa per contrabbando.

La pubblicità al tabacco.

La normativa in materia di pubblicità delle sigarette è, almeno a prima vista, molto chiara. La legge 165 del 1962 ha vietato in Italia la pubblicità di qualsiasi prodotto da fumo, sanzionando i trasgressori con una multa fino a 50 milioni di lire.

Normativa espressamente riferita al divieto di fumo

- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 (Legge finanziaria 2002)
- Legge 16/01/2003 n.3
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005 (artt. 190 e 483)
- D.L. 12/09/2013 n. 104

contestazione fumo ai ragazzi (minorenni)

Art. 2 della Legge 689/81 La violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenni va contestata (da parte dell'incaricato) direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando art. 2048 c.c.), nonché al Dirigente scolastico che risponde in solido, per conto dell'istituzione da lui rappresentata (culpa in organizzando). La famiglia del minore non può ritenersi del tutto estranea al comportamento illecito del figlio e può essere chiamata a rispondere, se previsto dal regolamento scolastico.